

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano Alpi e nomina del commissario straordinario. (25A03679). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario. (25A03680). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 23 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». (25A03646). Pag. 2

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 22 maggio 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PED4ALL» nell'ambito del programma JPI UE PED II Call 2021. (Decreto n. 122/2025). (25A03672). Pag. 14

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «3B Montaggi società cooperativa», in Giussano e nomina del commissario liquidatore. (25A03673). Pag. 18

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stellaverde società cooperativa», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore. (25A03674). Pag. 18



DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vela società cooperativa in liquidazione», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (25A03675)..... *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A03591)..... *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amorolfina, «Amorolfina Sandoz». (25A03650) . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Zentiva». (25A03651) . . . *Pag.* 21


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Metronidazolo Baxter S.p.a.». (25A03652) *Pag.* 22

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del partito «+Europa» (25A03460) . . . *Pag.* 22

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). (25A03811) . . . *Pag.* 29



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano Alpi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Magliano Alpi (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magliano Alpi (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lorella Masoero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magliano Alpi (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 maggio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magliano Alpi (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lorella Masoero, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 5 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Capodrise (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;


Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è sciolto.



Art. 2.

La dott.ssa Florinda Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capodrise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 maggio 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 maggio 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Florinda Bevilacqua, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 5 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03680

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;


Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione

delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le



modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare,



gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte I, n. 125 del 15 maggio 1972, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 2011, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del reg. CE n. 1234/2007;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Esaminata la documentata domanda presentata in data 9 novembre 2023 dalla Associazione viticoltori della Provincia di Imperia, acquisita al protocollo d'ingresso MASAF-Segreteria PQAI n. 0622551 di pari data, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

Considerato che per la denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non esiste un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresì, una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito, con protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n. 0011710 dell'11 gennaio 2024, il parere favorevole della Regione Liguria, così come rettificato con successiva nota acquisita al protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n. 0017203 del 15 gennaio 2024;

è stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Dolceacqua (IM) in data 2 aprile 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», che comporta altresì una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e



dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

3. È autorizzato lo smaltimento delle giacenze di vini già certificati o atti a divenire DOP «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti, per le pertinenti tipologie, dal disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» precedentemente vigente, così come da ultimo modificato dal decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, richiamato nelle premesse, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste <https://www.politicheagricole.it>

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI


ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSESE DI DOLCEACQUA» O «DOLCEACQUA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è riservata al vino rosso, anche nella tipologia «superiore», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.



Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei Comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione Vallecrosia Alta, del Comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo - Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del Comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del Comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai seicentometri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a t 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
- odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
- sapore: morbido; aromatico, caldo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» che si fregia della qualificazione aggiuntiva «superiore» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È inoltre consentito l'uso delle unità geografiche aggiuntive definite nell'allegato A al presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.


Le delimitazioni delle unità geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Liguria - Direzione agroalimentare - <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinare-vino.html>.

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

Confezionamento: è consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capacità massima di litri 12.

Tappatura: in base alle norme vigenti, è escluso l'uso del tappo a corona.



Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica riferita al territorio della denominazione di origine «Rossese di Dolceacqua» ricade nell'estrema parte occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia, a Dolceacqua e comuni limitrofi.

I vigneti sono situati per la maggior parte in media -alta collina in versanti terrazzati.

Aspetti pedologici:

i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a prevalente composizione arenacea, in minore misura si rileva la presenza di marne. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi.

La tessitura è franco -grossolana con reazione del suolo acida -subacida nel caso di substrati arenacei, la tessitura è fine con reazione del suolo alcalina -subalcalina nel caso di substrati marnosi.

Aspetti topografici:

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud e distanza dal mare compresa tra 0 e 23 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell'area interessata è pari a circa 13°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1900°C con valori compresi tra 1630 e 2100 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1560°C con valori compresi tra 1340 e 1810. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 570°C con valori compresi tra 480 e 640.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 115 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 17 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 680 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette con un massimo di dieci giorni ad aprile ed un minimo di quattro giorni ad agosto.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Nella seconda metà del XIII secolo, i vigneti, consociati sovente ai ficheti secondo il sistema dell'«aggrego», costituiscono ormai l'elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli intemelie tracciate dai corsi d'acqua Roia, Nervia e Verbone. Documentazione commerciale tra il centro di Ventimiglia e il porto di Genova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli (oltre 21.000 lt.) di vino rosso «Vermiglio» certamente il primitivo modello dell'attuale Rossese, di cui si farà menzione nei secoli seguenti. Le fonti rivelano anche l'ubicazione di molti terreni vitati in siti tuttora riconoscibili: nella piana di Latte e sui declivi collinari che delimitano la valletta omonima, a Roverino e Santo Stefano in Val Roia, a Seborino, San Pietro, Sant'Andrea e San Giorgio in Val Nervia, a San Vincenzo e in Verbone lungo il torrente di Vallecrosia, a Borghetto e Vallebona nell'immediato retroterra dell'abitato attuale di Bordighera.

A cavallo di Medioevo ed Età Moderna, al rosso «Vermiglio» si affiancano il «Rocesio» o Rossese bianco e soprattutto il Moscatello o Moscato bianco, che rivaleggia con quello celeberrimo di Taggia. Nei secoli XVII- XVIII l'espansione dell'olivo ridisegna il paesaggio agrario intemelio, tuttavia l'incidenza della vite rimane molto forte nel

territorio del Marchesato dei Doria di Dolceacqua, dove si assiste al declino del Moscatello, che cede di fronte al considerevole afflusso di vini d'oltralpe o spagnoli di maggiore qualità, e all'impianto del Rossese a bacca nera, di probabile origine francese.

Nel corso dell'Ottocento, i vigneti si spostano in posizioni d'altura ben esposte al sole, radicandosi nei luoghi che costituiscono le attuali «indicazioni geografiche» del Dolceacqua. Nel 1883, i borghi facenti parte dell'attuale denominazione di origine producono circa 16.000 ettolitri di vino. All'inizio del XX secolo, dopo l'impatto devastante della fillossera, la superficie vitata delle Valli Nervia e Roia supera i 2.400 ettari, circa il 40% del totale provinciale, laddove la produzione, nel 1923, tocca il vertice di 36.000 ettolitri. Il Rossese alligna, come vitigno principale, in tutti i comuni intemeli, ma registriamo pure la discreta presenza della varietà Massarda a bacca bianca. Intorno agli anni Cinquanta, infine, nell'estrema area occidentale della Provincia di Imperia vengono fabbricati circa 7.000 ettolitri di Rossese, che ottiene lusinghieri apprezzamenti partecipando ai concorsi enologici banditi dalla Camera di commercio di Asti.

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» fa riferimento a due tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori intensi, profumi fini ma intensi e persistenti, gusto armonico e persistente.


C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Nella Provincia di Imperia il Rossese costituisce «il vitigno» la cui coltivazione ha storicamente caratterizzato l'evoluzione agraria di questi territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l'importanza ed il valore. Le più recenti ricerche scientifiche basate sulla conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il Rossese a bacca nera (ma anche quelli a bacca bianca) è vero vitigno autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed europee; tale peculiarità in relazione al fatto che ben pochi sono i vitigni a bacca rossa affermatasi nelle regioni di costa fanno del vino ROSSESE una esclusività unica del territorio imperiese che in Dolceacqua trova il suo epicentro.

Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell'uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino che, quando espressa ai suoi livelli più elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi eccelsi evidenziabili dalla menzione «superiore» appunto.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.



Allegato A**Unità geografiche aggiuntive (UGA)**

Sono individuate 33 unità geografiche aggiuntive (UGA) come di seguito elencate:

UGA 1: BRUNETTI
UGA 2: GIUNCHEO
UGA 3: MIGLIARINA
UGA 4: MONTE CURTO
UGA 5: PIAN DEL VESCOVO
UGA 6: TERRABIANCA
UGA 7: ARCAGNA
UGA 8: ARMETTA
UGA 9: AURIN
UGA 10: CASIGLIAN
UGA 11: MORGHE
UGA 12: PEVERELI
UGA 13: POZZUOLO
UGA 14: ROSA
UGA 15: RUCHIN
UGA 16: TRAMONTINA
UGA 17: ALPICELLA
UGA 18: CURLI
UGA 19: SAVOIA
UGA 20 BRAE
UGA 21: NEGI
UGA 22: BERNA
UGA 23: LUVAIRA
UGA 24: NOVILLA
UGA 25: POSAÙ
UGA 26: BERAGNA
UGA 27: BRAMUSA
UGA 28: FERENGHÉ
UGA 29: FULAVIN
UGA 30: GALEAE
UGA: 31 PINI
UGA 32: SANTA CROCE
UGA 33: SETTE CAMMINI



DOCUMENTO UNICO**1. Denominazione/denominazioni**

Rossese di Dolceacqua

Dolceacqua

2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

Aroma

Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

Sapore

Morbido, aromatico, caldo.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua superiore

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

Aroma

Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

Sapore


Morbido, aromatico, caldo.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in milliequivalenti per litro



Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

7.2. Rese massime:

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, anche superiore

Resa massima:

Resa massima:	9000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Rossese N.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata della DOP "Rossese di Dolceacqua" / "Dolceacqua" comprende i comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.



10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

Aspetti pedologici: maggiormente presenti sedimenti marini a composizione arenacea, presenza di marne. Tessitura franco grossolana nel caso di arenacei, tessitura fine nel caso di marnosi. Aspetti topografici: compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente tra 200 e 500 m. Aspetti climatici: temperatura media dell'area interessata pari a 13°C. Max piovosità a dicembre con 115 mm, Min di piovosità a luglio con 17 mm medi, precipitazioni medie annue di circa 680 mm. Fattori umani rilevanti per il legame: documentazione commerciale tra Ventimiglia e porto di Genova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli di vino rosso "Vermiglio" certamente il primitivo modello dell'attuale Rossese.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Riferimenti a nomi di unità geografiche più piccole della zona che è alla base della DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale


Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

A condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella dichiarazione di vendemmia annuale, è consentito utilizzare, nell'etichetta dei vini "Rossese di Dolceacqua" / "Dolceacqua", i nomi delle seguenti unità geografiche più piccole della zona che è alla base della denominazione di origine protetta:


- 1) BRUNETTI
- 2) GIUNCHEO
- 3) MIGLIARINA
- 4) MONTE CURTO
- 5) PIAN DEL VESCOVO
- 6) TERRABIANCA
- 7) ARCAGNA
- 8) ARMETTA
- 9) AURIN



- 10) CASIGLIAN
- 11) MORGHE
- 12) PEVERELI
- 13) POZZUOLO
- 14) ROSA
- 15) RUCHIN
- 16) TRAMONTINA
- 17) ALPICELLA
- 18) CURLI
- 19) SAVOIA
- 20) BRAE
- 21) NEGI
- 22) BERNA
- 23) LUVAIRA
- 24) NOVILLA
- 25) POSAÙ
- 26) BERAGNA
- 27) BRAMUSA
- 28) FERENGHÉ
- 29) FULAVIN
- 30) GALEAE
- 31) PINI
- 32) SANTA CROCE
- 33) SETTE CAMMINI

Titolo del requisito / della deroga

Condizionamento, compreso l'imbottigliamento, nella zona geografica delimitata



Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Nel rispetto della normativa dell'Unione il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché per garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23255>

25A03646

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

DECRETO 22 maggio 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PED4ALL» nell'ambito del programma JPI UE PED II Call 2021. (Decreto n. 122/2025).

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;



Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - GU. n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del



17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale Call 2021 con un *budget* complessivo pari a euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 15354 del 28 ottobre 2021 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con email del direttore generale in data 3 giugno 2022;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 15642 del 3 novembre 2021;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021,

reg. n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in data 1° giugno 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*PED4ALL: Energising Neighbourhoods Through Fair Strategies*», avente come obiettivo quello di contribuire alla definizione di strategie per la moltiplicazione di distretti ad energia positiva (PED) guardando alle condizioni che consentono di rendere le strategie realmente inclusive e attuabili e con un costo complessivo pari a euro 285.469,32 (a seguito di rimodulazione da iniziali euro 320.534,32);

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3204 in data 5 luglio 2022, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il dd n. 518 del 29 novembre 2022 reg. UCB n. 122 del 12 dicembre 2022, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2022, dell'importo complessivo di euro 8.167.608,30, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;


Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale «*Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality*» lanciato dalla *JPI Urban Europe* ed in linea con il *SET Plan action 3.2 «Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality (PED)» Call 2022*, con scadenza il 22 febbraio 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» (*Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 100, del 2 maggio 2025*), con particolare riguardo all'art. 14, comma 1;

Visto il parere in relazione alla rimodulazione espresso dall'esperto tecnico scientifico prof. ing. Marco Beccali in data 21 novembre 2023;

Visti gli esiti istruttori in data 28 novembre 2023 in merito alla rimodulazione da parte dell'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 227 del 14 dicembre 2023, reg CC n. 165 del 25 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni relative al progetto presentato dall'Università degli studi di Roma Tre contenute nell'art. 3 del decreto direttoriale di concessione prot. n. 227 in data 14 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 2024, n. 165, sono modificate come segue:

«le risorse necessarie per l'intervento, sono determinate complessivamente in euro 199.828,52 nella sola forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del cap. 7345 PG01, a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021, di cui al decreto ministeriale n. 376 in data 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti al n. 1659 in data 12 maggio 2021».

2. La scheda Allegato 1 al decreto direttoriale n. 227 del 14 dicembre 2023, reg CC n. 165 del 25 gennaio 2024 è modificata e sostituita dalla scheda Allegato 1 al presente decreto.

3. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali, ove perenti, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio al dd n. 227 del 14 dicembre 2023, reg CC n. 165 del 25 gennaio 2024.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1320

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03672



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «3B Montaggi società cooperativa», in Giussano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale dell'11 febbraio 2020, n. 7/SGC/2020, con il quale la società cooperativa «3B Montaggi società cooperativa», con sede in Giussano (MB) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, e la dott.ssa Simona Brambilla ne è stata nominata commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.207,00, si riscontra una massa debitoria di euro 91.265,00 e un patrimonio netto negativo di euro -86.085,00;

Tenuto conto della mancanza di liquidità della cooperativa, essendo emersi ammanchi e mancati pagamenti di imposte e tasse;

Considerato che in data 19 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da proporre alla

carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c*) ed *e*) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «3B Montaggi Società cooperativa», con sede in Giussano (MB) (codice fiscale 09795960963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio De Filippo, nato a Cantanzaro il 15 ottobre 1968 (codice fiscale DFLMRZ68R-15C352V), domiciliato in Milano, corso Italia n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03673

DECRETO 18 giugno 2025.


Liquidazione coatta amministrativa della «Stellaverde società cooperativa», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Stellaverde società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.287,00, si riscontra una massa debitoria di euro 73.702,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 26.589,00;

Considerato che in data 18 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Stellaverde società cooperativa», con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) (codice fiscale 04476760238), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Mario Roberto Savio, nato a Cittadella (PD) il 1° dicembre 1979 (codice fiscale SVAFNC79T01C743B), domiciliato in Padova (PD) - via Rezzonico n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03674

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vela società cooperativa in liquidazione», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Vela società cooperativa in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.287,00, si riscontra una massa debitoria di euro 73.702,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 26.589,00;



ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 24.967,00, si riscontra una massa debitoria di euro 43.668,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 19.920,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 29 luglio 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso, con successo, la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Confederazione delle cooperative italiane in data 17 gennaio 2024;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Vela società cooperativa in liquidazione», con sede in Cisterna di Latina (LT) (codice fiscale 02781240599), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore il dott. Daniele Zemella, nato a Latina (LT) l'11 giugno 1978 (codice fiscale ZM-LDNL78H11E472L), ivi domiciliato in via Pontinia, n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'agenzia, 21 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 846-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale INLYTA;

2) DET PRES 853-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RIVAROXABAN PHARMACARE;


3) DET PRES 854-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RYBELSUS;

4) DET PRES 857-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale XTANDI;

5) DET PRES 849-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OZEMPIC;

6) DET PRES 839-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale ALYMSYS;

7) DET PRES 841-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CYMRAZA;



8) DET PRES 842-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CYMRAZA;

9) DET PRES 847-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale NEXOBRID;

10) DET PRES 845-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GRAZAX;

11) DET PRES 840-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BENLYSTA;

12) DET PRES 851-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determinazione AIFA n. 680/2024 dell'8 novembre 2024» del medicinale RIVAROXABAN ACCORD;

13) DET PRES 856-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XALATAN;

14) DET PRES 837-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ADCETRIS;

15) DET PRES 855-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VELTASSA;

16) DET PRES 850-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determinazione AIFA n. 469/2023 del 10 luglio 2023» del medicinale SERRANOV;

17) DET PRES 838-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AKEEGA;

18) DET PRES 848-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NILEMDO;

19) DET PRES 843-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DEPAKIN CHRONO;

20) DET PRES 852-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determinazione AIFA n. 322/2025 del 12 marzo 2025» del medicinale NILEMDO;

21) DET PRES 844-2025 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DOLOLIBRE.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A03591

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amorolfina, «Amorolfina Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 387/2025 del 20 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni *worksharing* approvate dallo Stato membro di riferimento (Austria):

TIPO II - C.1.2.b) Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo e paragrafo 15 dell'etichettatura esterna in accordo alla conclusione della procedura di *Worksharing* AT/H/xxxx/WS/281 per adattare i testi ad un prodotto di riferimento ed in accordo al QRD *template*, relativamente al medicinale AMOROLFINA SANDOZ nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito elencate:

047512013 - «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml;

047512025 - «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 3 ml;

047512037 - «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 5 ml.

Codice pratica: VC2/2024/60.

Numero di procedura: AT/H/0734/001/WS/11 (AT/H/xxxx/WS/0281).

Titolare: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano; codice fiscale n. 00795170158.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 388/2025 del 20 giugno 2025

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR ZENTIVA nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049850136 (base 10) 1HK9SS (base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049850148 (base 10) 1HK9T4 (base 32).

Principio attivo: ticagrelor.


Codice pratica: C1B/2025/997.

Codice di procedura europea: EE/H/0339/001-002/IB/007.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121, Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) (classe non negoziata).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Metronidazolo Baxter S.p.a.».

Estratto determina AAM/PPA n. 396/2025 del 20 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in seguito ad un aggiornamento del *Company core safety information* (CCSI),

relativamente al medicinale: METRONIDAZOLO BAXTER S.P.A.

Confezioni:

A.I.C. n. 034252015 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione»
1 flacone di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 034252027 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione»
25 flaconi di vetro da 100 ml.

Codice di procedura europea: DK/H/XXXX/WS/291.

Codice pratica: VC2/2024/270.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89 - 00142 Roma, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03652

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI
DEI PARTITI POLITICI**

Statuto del partito «+Europa»

Art. 1.

I valori fondativi e gli obiettivi

1.1 È costituita l'Associazione +Europa, le cui finalità, attività e organizzazione sono regolate dal presente Statuto che ne enuncia anche i valori fondativi.

1.2 +Europa è un'associazione politica che ha l'obiettivo di promuovere: i diritti umani, il cui godimento fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri nonché della comunità umana e delle generazioni future; lo Stato di diritto; la democrazia paritaria e la parità di genere; l'applicazione del principio di sussidiarietà; il libero mercato, contro ogni forma di abuso di posizione dominante; la conoscenza e il libero progresso scientifico; la laicità dello Stato; lo sviluppo ecosostenibile; l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza ed equità, anche intergenerazionale. Sostiene le scelte politiche che favoriscano il progresso civile e la promozione della persona nella ricerca della felicità, del benessere, della qualità della vita e della tutela degli ecosistemi.

1.3 +Europa si pone l'obiettivo della federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa nella prospettiva della costruzione di una federazione democratica mondiale, sostenendo le più ampie ed equilibrate autonomie locali nel rispetto dell'identità e delle diversità proprie di ciascuna comunità territoriale. +Europa appartiene alla famiglia dei liberaldemocratici europei.

Art. 2.

Il simbolo

2.1 Il simbolo di +Europa, allegato al presente Statuto, è il seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte centrale, la dicitura «+Europa», in stampatello maiuscolo con grafica multicolore («+» in giallo e «Europa» in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia)».

2.2 Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del presente Statuto.



Art. 3.

Gli scopi statutari

Il presente Statuto promuove la partecipazione delle persone all'impegno politico e organizza la vita associativa di +Europa in conformità agli artt. 49 e 51 della Costituzione, secondo modalità democratiche e trasparenti. Disciplina il rapporto associativo in modo da garantirne l'effettività, assicurando la partecipazione democratica e paritaria degli associati alla vita dell'Associazione e l'uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

Art. 4.

La sede e la durata

4.1 +Europa ha sede in Roma, in via Santa Caterina da Siena 46, opera prevalentemente in ambito italiano ed europeo e può estendere la propria operatività anche in un più ampio ambito internazionale.

4.2 La durata di +Europa è a tempo indeterminato.

Art. 5.

Gli associati e i soggetti federati

5.1 Possono aderire all'Associazione, tutte le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che accettano il presente Statuto.

5.2 Si consegue la qualità di Associato con la sottoscrizione del modulo individuale di iscrizione e con il successivo pagamento della quota annuale, che deve essere versata personalmente da ciascun Associato alla tesoreria di +Europa, essendo escluse le iscrizioni collettive. Sono consentiti pagamenti delle quote di iscrizione dallo stesso mezzo per un massimo di tre persone aventi la medesima residenza anagrafica al momento del pagamento. All'atto dell'iscrizione la persona trasmette copia di un proprio documento di riconoscimento o si identifica tramite sistemi riconosciuti dal Codice dell'amministrazione digitale. Più Europa garantisce la trasparenza degli iscritti e disciplina il trattamento dei dati e le modalità di accesso al registro con regolamento deliberato dall'Assemblea.

5.3 Il pagamento della quota di iscrizione annuale implica l'accettazione del presente Statuto.

5.4 Sono Soggetti Federati i soggetti politici che abbiano concluso un accordo di federazione con +Europa ai sensi degli artt. 10.5 g), 11.5 e) e 13.4 f).

5.5 A far tempo dal 1° gennaio 2022 l'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 6.

I diritti e i doveri degli Associati

6.1 Gli Associati:

hanno il diritto di partecipare - anche in via telematica - alle attività e alle iniziative politiche dell'Associazione;

hanno il diritto di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dell'Associazione con le modalità e nelle forme - se del caso anche telematiche - stabilite dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti;

hanno il diritto di partecipare al Congresso, con le modalità e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 9.2 e 10.5 lettera c);

hanno il diritto di accedere:

alle deliberazioni formali assunte dagli Organi;

alla documentazione contabile - amministrativa di tesoreria; ai files digitali delle riunioni pubbliche degli Organi;

hanno il dovere di rispettare lo Statuto.

6.2 Con la adesione a +Europa gli Associati prestano il loro consenso alla comunicazione dei propri dati personali agli Organi di +Europa, ai Commissari regionali, ai segretari regionali e ai coordinatori dei gruppi locali ai fini del loro coinvolgimento in iniziative politiche.

6.3 I Soggetti Federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri statuti e bilanci.

6.4 I parlamentari e gli eletti nelle istituzioni - ancorché non soggetti a disciplina politica di partito nell'esercizio della loro funzione - intrattengono con +Europa un rapporto politico di coordinamento su una base di costante consultazione con i suoi Organi. Gli eletti nelle istituzioni amministrative, regionali, politiche ed europee hanno il dovere di contribuire alla attività di +Europa, versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti complessivi derivanti dall'esercizio del proprio mandato, secondo la misura stabilita dall'Assemblea, in relazione alla carica ricoperta.

Art. 7.

La cessazione del rapporto associativo

7.1 Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:

mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, o entro il diverso termine indicato dal sollecito ricevuto dall'Associazione con scadenze e termini di sollecito che devono valere per la generalità degli Associati;

recesso da comunicare all'Associazione;

irrogazione del provvedimento disciplinare di cui all'art 20.9 c).

7.1-bis Gli iscritti a +Europa che, al termine delle procedure di selezione delle candidature, si candidino in liste concorrenti o non autorizzate da +Europa nelle medesime elezioni amministrative, politiche o europee, sono esclusi dall'Anagrafe degli iscritti per l'anno in corso e per quello successivo. Gli iscritti a +Europa che, durante le elezioni amministrative, politiche o europee, promuovano o sostengano pubblicamente liste concorrenti o non autorizzate da +Europa nelle stesse competizioni elettorali, sono esclusi dall'Anagrafe degli associati per l'anno in corso e per quello successivo.

7.2 La cessazione del rapporto associativo determina la decadenza da ogni carica negli Organi.

Art. 8.


Organi e principi organizzativi

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) la Direzione
- 3) la Presidenza dell'Assemblea
- 3-bis) il Presidente di +Europa
- 4) il Segretario
- 5) la Segreteria
- 6) il Tesoriere
- 7) le Direzioni regionali ed estere e i loro Segretari
- 8) il Collegio di garanzia
- 9) il Collegio dei revisori

8.2 +Europa promuove forme di partecipazione associative tramite strumenti digitali.

8.3 Nella composizione finale di ogni Organo Collegiale Statutario (Assemblea, Presidenza dell'Assemblea, Segreteria, Direzioni regionali e delle ripartizioni elettorali estere, Collegi di garanzia e dei Revisori e componente elettiva della Direzione) temporaneo o speciale creato dagli Organi, deve essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%. Il Collegio di garanzia vigila che i principi di parità del presente articolo siano rispettati al momento della formazione degli organi e in eventuali successive variazioni della loro composizione e assume le misure necessarie al loro rispetto.



8.4 Nella composizione della Direzione e della Assemblea, alle eventuali minoranze interne deve essere assicurata una rappresentanza di consistenza sostanzialmente proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.

8.5 Le riunioni e i lavori della Direzione e della Assemblea sono pubblici, vengono registrati e ne è assicurata adeguata forma di pubblicità, anche differita quando necessario o opportuno, attraverso strumenti digitali.

8.6 Nelle riunioni di Direzione e Assemblea è assicurata la possibilità per i membri di pienamente partecipare ed esprimere il proprio voto in collegamento telematico.

8.7 Nel presente Statuto e nei suoi Regolamenti attuativi l'espressione «voti espressi» indica l'insieme dei voti favorevoli e contrari al netto delle astensioni e dei voti nulli e l'espressione «voti dei presenti» indica i voti espressi sia dai presenti in forma fisica che dai partecipanti telematicamente collegati.

8.8 Le persone non iscritte continuativamente nei 3 anni associativi prima del Congresso non possono essere candidate alle cariche di Segretario, Presidente e Tesoriere.

Art. 9.

Il Congresso

9.1 Il Congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici generali di +Europa fino al successivo Congresso.

9.2 Il Congresso è convocato dal Presidente di +Europa, su deliberazione dell'Assemblea, ogni tre anni e vi partecipano tutti gli Associati, direttamente o per delegati eletti, secondo le modalità e le regole stabilite dall'Assemblea con Regolamento da approvarsi almeno tre mesi prima della data di convocazione del Congresso.

9.2-bis A far tempo dal 1° gennaio 2022 il voto degli Associati è ponderato in base al criterio della continuità di iscrizione nell'anno associativo corrente e nei due precedenti anni non congressuali, secondo i seguenti coefficienti: pari a 1 nel caso di iscrizione nell'anno associativo corrente; pari a 1,5 nel caso di iscrizione nell'anno associativo precedente e rinnovata nell'anno associativo corrente, pari a 2 nel caso di iscrizione nei due anni precedenti e rinnovata nell'anno associativo corrente.

9.2-ter A far data dal 1° gennaio 2026, alle regioni che raggiungono un numero di iscritti pari al 15% del numero totale di iscritti su base nazionale, viene attribuita una ponderazione fissa del voto per anno associativo pari allo 0,90.

9.3 Ove il Congresso sia convocato per delegati eletti il Regolamento congressuale assicura che l'insieme dei delegati al Congresso rispetti la percentuale di cui all'art. 8.3.

9.4 Nel caso in cui il Congresso sia convocato per delegati eletti, agli Associati è sempre consentito presenziarvi senza diritto di parola né di voto, salva diversa e più favorevole previsione del Regolamento.

9.5 Il Congresso:

elegge il Segretario, il Presidente e il Tesoriere;

elegge i componenti dell'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 10.2 e 10.3; approva, su proposta della Direzione, di 2/5 degli Associati o di 200 Associati aventi diritto al voto in Congresso, le modifiche e le integrazioni allo Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti. Tra un Congresso e il successivo, la competenza a modificare e integrare lo Statuto è delegata all'Assemblea, che la esercita secondo quanto previsto all'art. 10.5 b).

9.6 Le decisioni del Congresso sono assunte, salvo quando diversamente specificato, a maggioranza dei voti espressi e sono vincolanti per tutti gli Organi di +Europa e per tutti i Gruppi territoriali e tematici.

Art. 10.

L'Assemblea

10.1 L'Assemblea articola e, ove necessario, integra il progetto e gli obiettivi stabiliti dal Congresso alla luce della attualità politica, stabilisce le priorità politiche, definisce gli strumenti e le iniziative più efficaci e fissa principi e linee generali della organizzazione interna.

10.2 L'Assemblea si compone di 100 (cento) membri, 90 (novanta) dei quali eletti dal Congresso sulla base di liste concorrenti, e 10 (dieci) indicati in un «listino» dal Segretario contestualmente alla presentazione della propria candidatura. Sia le liste che il «listino» sono composti in modo da assicurare la proporzione di cui all'art. 8.3. Le liste sono aperte da una capolistura di sei (6) candidature in ordine di genere alternato. Ciascuna lista è composta da almeno 25 (venticinque) candidati Associati a +Europa e deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) Associati, inclusi i candidati. Le verifiche di ammissibilità delle candidature e del risultato delle votazioni sono svolte dal Collegio di Garanzia.

10.3 L'elezione dei 90 membri si effettua applicando il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Allo scopo di assicurare la proporzione di cui all'art. 8.3 fra i membri della Assemblea e della componente elettiva della Direzione, il Collegio di Garanzia, con decisione insindacabile, farà precedere, nell'ordine di attribuzione dei seggi, i candidati del genere meno rappresentato, nella misura necessaria al conseguimento dell'obiettivo; l'operazione interesserà le liste in proporzione allo squilibrio di genere che presenterà, e l'attribuzione dei seggi ai candidati del genere meno rappresentato avverrà in funzione del loro ordine di presentazione in modo da assicurare che le delegazioni di ciascuna lista rispettino la proporzione di cui all'art. 8.3.

10.4 Alla Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio di garanzia e dei revisori, e i Segretari regionali e delle ripartizioni elettorali estere.

10.5 L'Assemblea:

approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere in conformità alla normativa vigente;

può, tra un Congresso e il successivo, su proposta della Direzione o di 2/5 dei membri della Assemblea, con voto a maggioranza dei 2/3 dei presenti, modificare e integrare lo Statuto a condizione che le proposte di modifica o integrazione siano state inserite all'ordine del giorno e siano state comunicate ai membri dell'Assemblea con un anticipo di almeno 15 giorni;

approva il Regolamento congressuale (recante la disciplina anche delle modalità di svolgimento dei suoi lavori), il Regolamento della Assemblea e ogni altro Regolamento che ritenga opportuno, nel rispetto del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei presenti;

elegge tra i suoi membri la Presidenza dell'Assemblea: il Presidente e, successivamente, con distinta votazione due Vicepresidenti, di cui il primo eletto con funzioni di vicario; è eletto Presidente dell'Assemblea il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti espressi. Il mandato di Presidente e Vicepresidenti di Assemblea dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento, o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente vicario fino all'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea nella prima Assemblea successiva alla cessazione della carica; elegge il Collegio dei revisori e il Collegio di garanzia;

ratifica, su proposta della Direzione, l'adesione dei Soggetti Federati;

stabilisce la misura della contribuzione a +Europa per gli eletti nelle istituzioni amministrative, regionali, politiche ed europee;

decide sugli appelli contro le decisioni del Collegio di garanzia di cui all'art. 20.10;

delibera su quant'altro non attribuito ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.



10.6 Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. È sempre consentita la possibilità di partecipazione da remoto. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa decisione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti.

10.7 Il mandato dei componenti della Assemblea dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dai membri al momento dell'iscrizione a +Europa (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto), almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata con soli otto giorni di anticipo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 1/3 dei membri della Assemblea può chiedere l'inserimento di uno o più materie da trattare alla prima Assemblea utile.

10.8 L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea. In tal caso il Presidente convoca l'Assemblea entro cinque giorni e include nell'ordine del giorno gli argomenti di cui alla motivata richiesta.

10.9 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti e delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi.

10.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente o dal membro più anziano.

10.11 Il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, nomina un segretario e, se necessari, due o più scrutatori.

10.12 È sempre consentita la possibilità di partecipazione da remoto. Le riunioni della Assemblea sono pubbliche salvo che la trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno sia stata preventivamente decisa. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche della Associazione sono adottate a scrutinio segreto.

10.13 I componenti dell'Assemblea devono comunicare le dimissioni in forma scritta al Presidente. In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altro motivo, di uno o più membri della Assemblea il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, individua il candidato subentrante nella lista di candidati della quale il membro cessato faceva parte sino ad esaurimento della lista e, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 10.3, chiede ai subentranti se intendano accettare la carica e ne proclama l'elezione.

10.14 L'Assemblea può sfiduciare il Presidente dell'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, subentra il Vicepresidente vicario, che convoca immediatamente un'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11.

La Direzione

11.1 La Direzione è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà esecuzione al progetto politico definito dal Congresso dando attuazione alle mozioni e alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed esercita i poteri funzionali al perseguimento delle finalità associative.

11.2 Della Direzione fanno parte:

22 (ventidue) membri dell'Assemblea, ripartiti proporzionalmente tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.2 e 10.3, secondo l'ordine di elezione;

5 (cinque) membri di Assemblea prescelti dal Segretario nel suo «listino» nel rispetto della percentuale di cui all'art. 8.3;

il Segretario, il Tesoriere, il Presidente di +Europa;

la Presidenza dell'Assemblea; il delegato degli Associati residenti all'estero eletto ai sensi dell'art. 16.7.

11.3 Partecipano alla Direzione senza diritto di voto i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali, associati a +Europa che, essendosi candidati in liste promosse, anche insieme ad altri, da +Europa, siano risultati eletti. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali, associati a +Europa, eletti in liste non promosse da +Europa possono partecipare alla Direzione su invito del Segretario.

11.4 È sempre consentita la possibilità di partecipazione da remoto. Le riunioni della Direzione sono pubbliche salvo che la trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno sia stata preventivamente decisa.

11.5 La Direzione:

delibera, su proposta congiunta del Segretario e del Presidente di +Europa, sulla partecipazione alle elezioni e sulle relative liste e candidature con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta all'art. 2 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, cui partecipi anche +Europa o da questa promossi, se del caso subordinando l'autorizzazione alla formulazione di specifici punti del programma elettorale;

concede l'uso del simbolo ai Gruppi territoriali e tematici regolarmente costituiti secondo le norme del presente Statuto e degli eventuali relativi Regolamenti;

propone all'Assemblea la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'Associazione;

approva, su iniziativa del Segretario, e propone per ratifica all'Assemblea, gli accordi di federazione con i Soggetti Federati includenti il diritto di designare un componente della Direzione;

nell'ambito degli scopi statutari e per la loro miglior realizzazione, delibera di partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro;

nomina su proposta del Segretario i coordinatori locali di cui all'art. 16.5 e il delegato degli Associati residenti all'estero di cui all'art. 16.7;

scioglie, in presenza di gravi motivi e su proposta del Segretario, le Direzioni regionali e delle ripartizioni elettorali estere e nomina in sostituzione responsabili temporanei, per il tempo necessario alla loro ricostituzione, e comunque per non più di un anno con la maggioranza assoluta dei presenti;

delibera sulla istituzione di Commissioni, nominandone i responsabili o indicandone al Segretario i criteri di nomina;

approva i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto di esercizio da sottoporre all'Assemblea in conformità alla normativa applicabile;

approva gli investimenti proposti dal Tesoriere e le priorità nell'utilizzo delle risorse;

approva il conferimento e la revoca di procure;

approva le campagne di iscrizione proposte dal Segretario, dal Presidente di +Europa e dal Tesoriere e stabilisce, su proposta del Tesoriere, l'importo e la scadenza della quota annuale di iscrizione dovuta dagli Associati;


delibera sulle questioni a essa sottoposte su iniziativa del Segretario, del Presidente di +Europa e del Tesoriere o di almeno 1/3 dei propri componenti;

approva un Regolamento dei propri lavori;

svolge ogni altro compito assegnatole dalla legge e dal presente Statuto.

11.6 Il mandato dei componenti della Direzione dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso. La Direzione si riunisce con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

11.7 Le adunanze sono indette dal Segretario con cadenza almeno mensile, o entro 72 ore se lo richiede almeno 1/3 dei suoi componenti, con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica o altro mezzo con data certa. Non sono ammesse deleghe. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e/o della modalità di partecipazione telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. Nel caso in cui il Segretario



non proceda entro 72 ore alla convocazione della Direzione richiesta 1/3 dei propri membri, questi possono procedere con autoconvocazione comunicata con anticipo di almeno 48 ore a tutti i membri di Direzione.

11.8 La Direzione delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi.

Art. 12.

Il Presidente di Più Europa

12.1 Il Presidente di +Europa è eletto a maggioranza, anche relativa, dei voti espressi dal Congresso, contestualmente all'elezione del Segretario. Il mandato di Presidente di +Europa dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso.

12.2 In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di cessazione dalla carica del Presidente di +Europa, è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Nelle more dell'elezione i poteri del Presidente di +Europa sono esercitati dal Presidente dell'Assemblea.

12.3 Il Presidente di +Europa:

- 1) sovrintende al rapporto tra gli organi di +Europa;
- 2) coadiuva il Segretario e il Tesoriere nell'attività di rappresentanza di +Europa;
- 3) convoca e presiede il Congresso secondo le modalità stabilite dall'art. 9;
- 4) sottopone proposte di delibera alla Direzione e all'Assemblea.

12.4 Il Presidente di +Europa convoca e presiede la prima riunione dell'Assemblea successiva al Congresso fino all'elezione della Presidenza della stessa.

12.5 L'Assemblea può sfiduciare il Presidente di +Europa con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12.2.

12.6 Il Presidente in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a tre mandati pieni.

Art. 13.

Il Segretario

13.1 Il Segretario è eletto dal Congresso ed è il responsabile politico, legale ed elettorale di +Europa, di cui ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e dalla Direzione secondo le rispettive competenze statutarie. Il mandato di Segretario dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso.

13.2 La candidatura a Segretario, comprensiva di un documento politico, è presentata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso di cui all'art 9.2 e 10.5 c).

13.3 È eletto Segretario il candidato che ottiene la maggioranza anche relativa dei voti espressi.

13.4 Il Segretario:

coordina a livello europeo, nazionale e locale l'attività, l'organizzazione e l'iniziativa politica di +Europa, dei suoi Organi, dei Gruppi Coordinamenti e Direzioni di cui all'art. 16 e di eventuali commissioni tematiche;

sottopone proposte di delibera alla Direzione e all'Assemblea;
coordina le politiche di iscrizione;

svolge funzioni di raccordo con i parlamentari e gli altri eletti nelle istituzioni;

coordina la comunicazione di +Europa;

sentito il Presidente di +Europa, negozia e conclude gli accordi di federazione che sottopone poi alla Direzione ai sensi dell'art. 11.5.5.

13.5 In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di cessazione dalla carica del Segretario è convocato un Congresso straordinario entro tre mesi e, nelle more della convocazione, i poteri del Segretario sono esercitati dal Presidente di +Europa,

13.6 L'Assemblea può sfiduciare il Segretario con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica il punto precedente.

13.7 Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a tre mandati pieni.

Art. 14.

La Segreteria

14.1 La Segreteria coadiuva il Segretario e il Presidente di +Europa nelle attività esecutive e nell'organizzazione di iniziative politiche del partito.

14.2 La Segreteria è composta da almeno sette e non più di dodici membri il cui mandato ha la durata del mandato del Segretario.

14.3 Il Segretario, sentito il Presidente di +Europa, nomina e revoca i membri della Segreteria, cui può delegare specifici incarichi o ruoli organizzativi.

14.4 Le riunioni della Segreteria sono convocate e presiedute dal Segretario.


Art. 15.

Il Tesoriere

15.1 Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Gestisce, secondo le indicazioni della Direzione, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di +Europa tutti i fini di legge, Il Tesoriere nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 28-29 del D.lgs n. 196/2003 e ss. mm. e nel rispetto della normativa favorisce e regola la condivisione dei dati degli associati con i commissari regionali, segretari regionali e portavoce dei gruppi locali, limitatamente agli associati residenti nei comuni che fanno parte di tali coordinamenti. Concorre all'attuazione del progetto politico di +Europa ed al perseguimento degli obiettivi. In caso di sfiducia, morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica è immediatamente convocata un'Assemblea per la sua sostituzione che elegge un nuovo Tesoriere a maggioranza anche relativa dei voti espressi, e nelle more i poteri del Tesoriere sono esercitati dal Segretario. L'Assemblea può sfiduciare il Tesoriere eletto con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.

15.2 Il Tesoriere è eletto dal Congresso a maggioranza anche relativa dei voti espressi e resta in carica per tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso.

15.3 Qualunque soggetto riceva contributi o finanziamenti dal Tesoriere, anche ai sensi dell'art. 16.13 è tenuto a rendicontarne l'uso con i criteri contabili dal Tesoriere indicati.



15.4 Il Tesoriere trasmette all'Assemblea su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute (con un confronto con il preventivo), avendo adottato organizzazione, processi e sistemi informativi adeguati a fornire un'informativa completa e dettagliata, e rendendo il rendiconto accessibile a ogni Associato.

15.5 Il Tesoriere provvede alla predisposizione del Bilancio consuntivo di esercizio in conformità alla legge, lo sottopone entro i termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ. alla Direzione e all'Assemblea per l'approvazione e ne cura, entro i termini di legge, la pubblicazione sul sito internet di +Europa.

15.6 La gestione di ogni entrata di +Europa è improntata alla massima trasparenza. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'Associazione superiori ai 500 € sono resi pubblici.

15.7 Al Tesoriere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla l. n. 441/82.

15.8 Il Tesoriere non può distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.9 +Europa può promuovere attività di natura commerciale o parteciparvi, purché si tratti di attività di natura residuale e strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 16.

I Gruppi, i coordinamenti, le direzioni regionali ed estere

16.1 Gli Associati di +Europa possono organizzarsi in Gruppi tematici, privi di rappresentanza politica formale, e gruppi territoriali esteri, che perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee programmatiche di +Europa.

16.2 Un regolamento di disciplina della composizione, del funzionamento e della attività dei Gruppi tematici e dei Gruppi territoriali esteri - che deve necessariamente prevedere la figura di un coordinatore unico e un numero minimo di Associati - è approvato dalla Assemblea ai sensi dell'art. 10.5.3.

16.3.1. Entro 12 mesi dalla conclusione del Congresso nazionale, in presenza di almeno 1 iscritto ogni 20.000 abitanti in una regione, e comunque in un numero in ogni caso non inferiore a 50, oppure di almeno 300 iscritti, il Segretario Nazionale, sentito il Commissario regionale, convoca il congresso regionale. Quest'ultimo elegge, secondo regolamento appositamente approvato dall'Assemblea Nazionale, il Coordinatore regionale che ha la rappresentanza politica di +Europa sul territorio, e i componenti della Direzione regionale.

2. Il regolamento di cui al periodo precedente disciplina, altresì, il numero dei componenti della Direzione regionale. I componenti della Direzione Nazionale residenti nella regione sono membri di diritto della Direzione regionale alla quale partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Assemblea nazionale residenti nella Regione e i consiglieri regionali e comunali dei comuni superiori ai 15.000 abitanti iscritti a +Europa.

16.3.3. Nelle more dell'elezione dei Coordinatori e delle Direzioni regionali, la Direzione nazionale nomina, su proposta del Segretario o del Presidente, dei Coordinatori regionali commissariali, ai quali competono attività di preparazione all'eventuale congresso regionale e la responsabilità politica proprie dei coordinatori regionali eletti al congresso.

16.4 In presenza e su richiesta di almeno 10 iscritti nei comuni capoluogo di provincia, o di 5 iscritti negli altri comuni, la Direzione regionale costituisce il gruppo territoriale che, alla prima riunione, individua un coordinatore. I gruppi territoriali hanno funzione di organizzazione e iniziativa politica sul territorio. Con regolamento dell'Assemblea nazionale è disciplinato il funzionamento dei gruppi territoriali.

16.4-bis Nelle province in cui sono presenti più di due gruppi di +Europa ed almeno 40 iscritti, i coordinatori dei gruppi convocano entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei coordinatori, un'assemblea de-

gli iscritti della Provincia per eleggere un Coordinatore. Un apposito regolamento votato dall'Assemblea Nazionale regolerà l'elezione del Coordinatore provinciale.

16.5 I Coordinatori regionali partecipano alla Assemblea nazionale senza diritto di voto e sono invitati alle riunioni della Direzione nazionale ogni qualvolta siano in discussione questioni di loro competenza territoriale.

16.5-bis I coordinatori regionali in carica non possono essere rieletti qualora abbiano ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a tre mandati pieni.

16.6 La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Segretario o del Presidente o del Tesoriere - previa contestazione e garanzia del contraddittorio con gli interessati - sciogliere le Direzioni regionali e nominare in sostituzione dei coordinatori commissariali, per il tempo necessario alla loro ricostituzione.

16.7 +Europa, secondo criteri di destinazione indicati dal Tesoriere, destina una quota pari al 15% delle proprie risorse al finanziamento di attività, preventivamente concordate con il Tesoriere stesso, delle direzioni regionali. I Gruppi tematici e territoriali si autofinanziano.

16.8 Nella ripartizione elettorale estera in cui a) il numero degli Associati a +Europa superi il rapporto di uno a venticinquemila con i cittadini italiani iscritti all'AIRE (esempio 4 su 100.000) o comunque b) il numero di Associati superi i 100 (cento), il Segretario può convocare l'Assemblea degli Associati nella ripartizione elettorale estera.

16.9 L'Assemblea degli Associati nella ripartizione elettorale estera elegge un Segretario di ripartizione estera che ha la rappresentanza politica di +Europa e una Direzione di ripartizione estera composta da non più di 10 (dieci) componenti eletti sulla base di un'unica lista di candidati, che coordinano l'azione politica di +Europa e dei Gruppi territoriali presenti nella ripartizione elettorale estera.

16.10 I Coordinatori regionali e di ripartizione estera partecipano alla Assemblea senza diritto di voto.

16.11 Su proposta del Segretario i Gruppi di una ripartizione elettorale estera (ed eventuali ulteriori Gruppi tematici) possono esprimere un coordinamento formato dai coordinatori di tutti i gruppi della ripartizione, dai locali membri di Assemblea, di Direzione e di Segreteria e dagli eletti nei Comitati degli Italiani all'estero e nel Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

16.12 Sulla base di una rosa di tre candidati sottoposta dal coordinamento estero, il segretario propone alla Direzione la nomina di un delegato, membro di diritto della Direzione, con il compito di rappresentarvi gli Associati residenti all'estero.

Art. 17.

L'esercizio sociale e i bilanci

17.1 L'esercizio sociale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


17.2 Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o non siano strettamente finalizzate a realizzare gli scopi associativi.

Art. 18.

Lo scioglimento e la liquidazione

18.1 L'eventuale scioglimento di +Europa è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

18.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.



Art. 19.

Il Collegio dei revisori dei conti e la Società di Revisione

19.1 Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere Associati nel Registro dei Revisori Legali. I membri del Collegio svolgono la loro attività a titolo gratuito.

19.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sull'attività di tesoreria in ordine alla osservanza della legge e dello Statuto, al rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

19.3 All'elezione dei membri del Collegio dei revisori si procede mediante votazione di liste concorrenti di non più di tre membri. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. Il mandato di componenti del Collegio dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova Assemblea. Il Collegio resta in carica sino alla elezione del nuovo Collegio nella prima riunione della nuova Assemblea.

19.4 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. LGS. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del D. LGS. 27/01/2010 n. 39. La società di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 20.

Il Collegio di garanzia

20.1 Il Collegio di garanzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che non rivestano alcuna carica all'interno degli Organi o dei Gruppi o dei Coordinamenti o delle Direzioni regionali ed estere, e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

20.2 Le riunioni del Collegio di garanzia sono convocate dal suo Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

20.3 L'Assemblea può sfiduciare il Collegio di garanzia con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, in una riunione convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea, con questo solo punto all'ordine del giorno.

20.4 All'elezione dei membri del Collegio di Garanzia si procede mediante votazione di liste concorrenti di non più di tre membri indicati nell'ordine con alternanza di genere. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.

20.5 Il mandato di membri del Collegio di Garanzia dura tre anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione dell'insediamento della nuova Assemblea. Per la validità delle sue decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della mag-

gioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio può riunirsi anche con mezzi telematici. Delle riunioni e delle deliberazioni è redatto e pubblicato sintetico verbale includente la manifestazione del voto di ciascuno e la motivazione della decisione.

20.6 Il Collegio:

decide sulle questioni che gli vengano sottoposte in forma scritta in merito alla interpretazione dello Statuto entro sessanta giorni;

decide sulle questioni che gli vengano sottoposte in forma scritta inerenti la violazione dello Statuto da parte di Associati o del Segretario, del Tesoriere o del Presidente di +Europa entro sessanta giorni; quando abbia ad oggetto la contestazione di una decisione, il reclamo deve essere proposto entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla intervenuta conoscenza della decisione contestata;

verifica la ammissibilità delle candidature congressuali ed esercita i poteri di cui agli artt. 8.3 e 10.3;

decide sulle controversie disciplinari di norma entro sessanta giorni.

20.7 L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa in forma scritta presso il Collegio nei confronti di qualsiasi Associato, per iniziativa del Segretario, del Tesoriere, del Presidente dell'Associazione o di uno o più Associati che lamentino gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento congressuale o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di +Europa. Prese di posizione o iniziative politiche o culturali degli associati non possono essere oggetto di azione disciplinare.

20.8 Il Collegio, pervenuta la richiesta di azione disciplinare e valutata la ammissibilità deve, entro dieci giorni, trasmetterne copia alla persona interessata o alle persone interessate, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di almeno 20 giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare speciali regole e termini delle ulteriori fasi del procedimento disciplinare, garantendo comunque il contraddittorio e disponendo, se del caso, l'audizione personale della persona interessata o delle persone interessate che possono eventualmente farsi assistere nel giudizio disciplinare da un soggetto qualificato. Nelle more della decisione il Collegio può su istanza di parte disporre provvedimenti cautelari.

20.9 Riguardo all'azione disciplinare di cui al punto 20.6 d) il Collegio di garanzia può disporre:

il richiamo scritto;

la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli Organi, comporta la decadenza dalla carica;

la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla eventuale deliberazione definitiva dell'Assemblea di cui al punto 20.10;

la cessazione per un periodo determinato dell'appartenenza a +Europa.

20.10 Contro la decisione del Collegio di garanzia del richiamo, della cessazione della appartenenza e della sospensione è ammesso appello all'Assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

20.11 Riguardo ai reclami contro le decisioni di cui al punto 20.6 b) il Collegio di garanzia esercita il potere di loro annullamento o sospensione e assume ogni altra determinazione che ritenga opportuna.


20.12 Le decisioni del Collegio sono rese in forma scritta.

20.13 I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 21.

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.





25A03460

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2025, è stato modificato il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:

La numerazione dell'indice è modificata come segue:

TITOLO I

GLI ORGANI

- Art. 1. Insediamento del Consiglio
- Art. 2. Assemblea
- Art. 3. Presidente
- Art. 4. Vice Presidenti
- Art. 5. Ufficio di Presidenza
- Art. 6. Consiglio di Presidenza
- Art. 7. Giunta per il regolamento
- Art. 8. Commissioni e altri organismi
- Art. 9. Comitato nazionale per la produttività
- Art. 10. Comitato per le pari opportunità
- Art. 11. Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale
- Art. 12. Collegio dei revisori dei conti
- Art. 13. Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL
- Art. 14. Codice etico
- Art. 15. Programma
- Art. 16. Pareri
- Art. 17. Iniziativa legislativa
- Art. 18. Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini
- Art. 19. Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

TITOLO II

LE PROCEDURE

- Art. 20. Attuazione del programma
- Art. 21. Procedure semplificate



Art. 22. Procedure rafforzate

Art. 23. Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale

Art. 24. Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

Art. 25. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 26. Procedimento istruttorio per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 in relazione al ciclo attuativo del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029

Art. 27. Approvazione e trasmissione

Art. 28. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936

Art. 29. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche

Art. 30. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro

Art. 31. Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale

Art. 32. Banca dati sul mercato del lavoro

Art. 33. Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 34. Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17, commi 1-3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 35. Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 36. Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici

Art. 37. Formazione dei documenti

Art. 38. Concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo dei locali

Art. 39. Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40. Segretario generale

Art. 41. Segretariato generale

Art. 42. Dirigenti preposti alle direzioni generali

Art. 43. Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 44. Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione

Art. 45. Attività di supporto agli organi collegiali

Art. 46. Modalità di accesso

Art. 47. Dotazione organica

Art. 48. Acquisizioni gestionali specialistiche

Art. 49. Accordi interistituzionali e patrocini

Art. 50. Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

Art. 51. Formazione del personale

Art. 52. Borse di studio, tirocini, *visiting fellowship*

Art. 53. Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo

Art. 54. Norme finali

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TITOLO I
GLI ORGANI

L'Art. 2, comma 6, è così modificato:

Assemblea

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai Consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accogliibilità o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'Assemblea per una pronuncia definitiva. È fatta salva la possibilità di presentare emendamenti in forma scritta da parte di ciascun Consigliere durante l'Assemblea.

L'Art. 5, comma 2, è così modificato:

Ufficio di Presidenza

2. Il Segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal Segretario generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della *privacy*.

Art. 6, comma 7, è così modificato:

Consiglio di Presidenza

7. Il Segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza. I verbali del Consiglio di Presidenza sono conservati dal Segretario generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della *privacy*.

Art. 7, comma 2, è così modificato:

Giunta per il regolamento

2. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da dieci Consiglieri, indicati dalle componenti di cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con decreto del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.


Art. 8, commi 2, 3, 5, sono così modificati:

Commissioni e altri organismi

2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dal Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri organismi è formalizzata con decreto del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea.

3. Il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può determinare, anche nell'ambito delle Commissioni, la costituzione, per una durata corrispondente a quella della Consiliatura, di ulteriori organismi quali comitati, forum, osservatori e consulte in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'eventuale assegnazione alle Commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente che ne informa l'assemblea.

5. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con decreto dal Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso dell'Ufficio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del Presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Ufficio.



Art. 9, comma 2, è così modificato:

Comitato nazionale per la produttività

2. Il Comitato, di cui composizione, funzioni e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Si introduce l'art. 10, commi 1 e 2:

Comitato per le pari opportunità

1. È istituito presso il Segretariato generale del CNEL il «Comitato per le pari opportunità».

2. Il Comitato, di cui composizione e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini e dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 11, comma 2, è così modificato:

Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale

2. Il Segretariato, di cui composizione e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini e dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 12, comma 3, è così modificato:

Collegio dei revisori dei conti

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non può in ogni caso essere superiore all'indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa.

Art. 13, commi 1 e 3, sono così modificati:

Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, è istituito con decreto del Presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo è formato da un Presidente e da due componenti, nominati con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti dell'Organismo è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non può in ogni caso essere superiore all'indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa.

Art. 15, comma 2, è così modificato:

Programma

2. Le Commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:

le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonché da convenzioni con altri enti e istituzioni;

le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;

le attività della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986;

ogni altra ulteriore attività o funzione conferita al CNEL in forza di disposizioni normative o regolamentari.

TITOLO II
LE PROCEDURE

Art. 20, commi 1 e 2 sono così modificati:

Attuazione del programma

1. Il Segretario generale assicura l'attuazione del programma di attività della consiliatura mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane.

2. A tal fine, in conformità all'art. 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il CNEL, previa disposizione del Segretario generale, può avvalersi di un contingente di personale in comando obbligatorio, proveniente dalle amministrazioni centrali e dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino ad un massimo di dodici unità.

Art. 25, comma 2, è così modificato:

Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

Art. 31, titolo e commi 1 e 3 sono così modificati:

Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale

1. Il CNEL si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni, allegando alla richiesta una specifica dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti in materia, e in particolare il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

3. Il CNEL, conformemente alla propria natura di organo di rilievo costituzionale, nomina un «responsabile della protezione dei dati», il «responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza» di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il «responsabile per la trasformazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale».



Art. 37, commi 11 e 13 sono così modificati:

Formazione dei documenti

11. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari, i documenti del CNEL sono inviati anche tramite comunicazione di posta elettronica certificata, a firma del Presidente per il tramite degli uffici della struttura di cui all'art. 44 del regolamento, ai competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sotto Segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e Segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri competenti per materia e ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

13. Ove a seguito dell'approvazione assembleare, venga dichiarata l'urgenza della trasmissione, gli uffici della struttura di cui all'art. 44 del regolamento procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. Della procedura si dà atto con l'immediata redazione di un estratto verbale nella seduta assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto.

Art. 39, comma 3 è così modificato:

Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

3. Acquisita la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al Segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione interistituzionale, formulerà osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40, comma 1, lettere c, g, j, m, sono così modificati:

c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze fino a tre uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui obbligatoriamente l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e il benessere organizzativo e l'Ufficio per il bilancio e la ragioneria.

g) dispone il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici alle sue dirette dipendenze, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;

j) provvede ai sensi del regolamento di contabilità del CNEL alla nomina dell'economista;

m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

Art. 41, comma 5, è così modificato:

Segretariato generale

5. Presso il Segretariato generale è costituita, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dal quadro normativo e regolamentare vigente, la Segreteria generale che opera quale unità organizzativa di livello non dirigenziale di diretta collaborazione del Segretario generale ed è composta da un contingente composto fino a tre unità di personale appartenenti ai ruoli del CNEL o in posizione di comando, assegnazione temporanea o fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 43, titolo e commi 1 e 2 sono così modificati:

Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale

1. Ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dirigitano, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 44, titolo e commi 1, 2, 3, 4 sono così modificati:

Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e al fine di assicurare l'adeguato supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica rispetto all'attuazione del programma di attività della consiliatura, nonché di raccordo con il Segretariato generale e con gli organi collegiali istituiti ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e del presente regolamento, il Presidente del CNEL si avvale di una struttura organizzativa di diretta collaborazione di livello dirigenziale composta da un contingente composto da un numero massimo di quattordici unità di personale.

2. Fermi restando i limiti dello stanziamento di bilancio di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 440, le unità del contingente della struttura di cui al comma precedente, nel cui ambito non è computato il personale di ruolo del CNEL e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 eventualmente ad essa assegnato previa disposizione del Segretario generale, sono scelte dal Presidente del CNEL *intuitu personae* per una durata massima in ogni caso non superiore a quella del mandato presidenziale.

3. L'articolazione interna della struttura e l'attribuzione delle relative funzioni delle unità di personale ricomprese nel contingente o ad essa assegnate sono stabilite con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico delle persone estranee alla pubblica amministrazione annoverate nella struttura è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dei ruoli del Segretariato generale che svolge funzioni equivalenti.

4. Nell'ambito della struttura di cui al presente articolo, ferme restando modalità, termini e procedure di cui al precedente comma, possono altresì essere conferiti dal Presidente del CNEL a persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo delle unità previste, fino a tre incarichi fiduciari a titolo onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione di distacco da altre amministrazioni o società a prevalente capitale pubblico.

Art. 45, comma 1 è così modificato:

Attività di supporto agli organi collegiali

1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le necessarie attività di raccordo con la struttura di cui all'articolo precedente e con gli uffici del Segretariato generale, i vice presidenti, i coordinatori delle Commissioni, nonché i presidenti e coordinatori degli altri organismi di cui all'art. 8, comma 3 del regolamento, si avvalgono della competente struttura organizzativa costituita nell'ambito del Segretariato generale e conformemente all'art. 48 del regolamento di eventuali esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nonché, senza oneri finanziari per il CNEL e previa comunicazione al Segretario generale, del supporto di una o più unità tecniche di personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata.

Art. 47, comma 1 è così modificato:

Dotazione organica

1. Con decreto del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralità finanziaria e sono approvate con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 48, commi 1, 2, 3 sono così modificati:

Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Come stabilito dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione



all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali, anche a titolo non oneroso, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.

2. Il compenso massimo annuo lordo deve essere in ogni caso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività e, fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non può essere superiore all'indennità stabilita per i consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell'attività, l'incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81).

3. Le persone di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, cui siano stati conferiti incarichi di esperto in attuazione del presente articolo, inclusi quelli per i quali il conferimento sia avvenuto a titolo non oneroso, possono essere periodicamente riuniti in collegio allo scopo di concorrere ad assicurare il necessario supporto, attraverso il Segretariato generale, agli organi del CNEL ai fini dell'attuazione del Programma di attività della Consiliatura, anche con particolare riguardo alle materie rientranti nei compiti istituzionali di cui all'art. 99 della Costituzione e degli articoli 10 e 10-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 49, comma 3 è così modificato:

Accordi interistituzionali e patrocini

3. Il presidente, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerita ad eccellenze nelle materie di competenza del CNEL.

Art. 53, titolo, commi 1 e 2 sono così modificati:

Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, anche sulla base di specifici accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, possono essere programmati e realizzati interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

2. Nell'ambito delle politiche di valorizzazione delle risorse umane del Segretariato generale possono essere altresì previste attività e iniziative culturali, aggregative e sociali, anche di natura sperimentale, finalizzate alla promozione e allo sviluppo del benessere organizzativo e al miglioramento della *performance*.

Art. 54, titolo, commi 1 e 2 sono così modificati:

Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


2. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.

25A03811


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-151) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 0 2 *

€ 1,00

